



COMUNE DI VINOVO (Provincia di Torino)

Prov. Nr. 28 del 12/03/2018 Reg. Generale

Oggetto: Istituzione temporanea di doppio senso di circolazione in Piazza Marconi tra Via della Chiesa e Via San Bartolomeo e conseguente chiusura temporanea al traffico veicolare nel tratto di Via Marconi compreso tra i civici 6 -14 per i giorni 13/14 marzo 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VERIFICATO che la ditta Rattalino Scavi srl di Chieri, dovendo eseguire dei lavori di allacciamento alla fognatura del fabbricato di Via Marconi n°14, ha chiesto l'emissione di ordinanza per i giorni 13/14 marzo 2018, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, come segue:

- chiusura al traffico veicolare in Via Marconi nel tratto compreso tra il civico 6 ed il civico 14;
- istituzione del doppio senso di marcia in Pia Marconi, nel tratto compreso tra Via della Chiesa e Via San Bartolomeo;
- istituzione del limite di 20Km/h nel tratto di Piazza Marconi, compreso tra Via della Chiesa e Via San Bartolomeo;
- Divieto di sosta veicolare in Piazza Marconi, nel tratto compreso tra i civici 42/50, relativamente ai parcheggi adiacenti ai portici e paralleli al senso di marcia.

RAVVISATA PERTANTO LA NECESSITA' di chiudere al traffico nel tratto interessato ai lavori oltre a regolare l'accesso veicolare nel tratto di Piazza Marconi, tra Via S.Bartolomeo e Via della Chiesa al fine di eseguire gli interventi di cui sopra;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare provvedimento in merito;

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58 del 18 luglio 2000 e l'art. 14 comma 2 lett. f) del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che si attesta mediante la firma del presente provvedimento;

Per i motivi in premessa indicati :

ORDINA

1. la chiusura al traffico veicolare e pedonale in Via Marconi, tra i civici 6 - 14, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 per i giorni 13/14 marzo 2018 e comunque sino alla fine dei lavori ;
 2. Per i giorni 21/22 Febbraio, con orario 0,00-24,00 è istituito:
 - il doppio senso di marcia in Piazza Marconi, nel tratto compreso tra Via della Chiesa e Via S.Bartolomeo;
 - il limite di velocità di 20 Km/h per il tratto di Piazza Marconi, tra Via della Chiesa e Via S.Bartolomeo,;
 - il divieto di sosta veicolare in Piazza Marconi, spazi di sosta paralleli al senso di marcia ed adiacenti al fabbricato, nel tratto compreso tra i civici 42- 50;
- L'impresa deve adottare tutte le cautele e provvedimenti di sicurezza per la pubblica incolumità, installando idonea segnaletica di preavviso;
 - Dev'essere data informazione ai residenti e vicini interessati alla zona di occupazione, che indichi gli elementi utili per una corretta informazione e gestione dei rapporti fra l'impresa e i terzi coinvolti.
 - L'impresa dovrà consentire l'accesso veicolare /pedonale ai residenti e/o aventi titolo del fabbricato di Via Marconi 7, compatibilmente all'andamento dei lavori;
 - L'informazione deve contenere anche il nominativo del referente e recapito telefonico.
 - L'impresa esecutrice solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni a terzi;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. (Legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del D.Lgs n.285/92 nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

Per quanto previsto dagli artt.21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente al Sindaco firmatario del provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.Lgs n.285/92 e con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Vinovo ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009 (<http://www.comune.vinovo.to.it/>).

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA: Geom. Luigi Miniace

La presente viene trasmessa per quanto di competenza a:

- geo@rattalinoscavi.it

- Comando di Polizia Municipale – Piazza 2 Giugno – Vinovo;

- Comando Stazione Carabinieri di Vinovo

- Croce Verde – Vinovo

- VVF - Vinovo

*Il Responsabile del servizio
(Miniace Luigi)**

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa